



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

A) Con “ricorso avverso provvedimento di trasferimento coatto tesserati” del 21.11.2025, [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nell’odierno procedimento dall’Avv. [REDACTED], impugna dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionali del C.S.I. il “*provvedimento di trasferimento coatto ex artt. 24-25 Norme di Tesseramento CSI 2025-2026*” di svariati tesserati ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].)
dalla detta Associazione alla A.S.D. [REDACTED], notificato in data 11/11/2025; di tale provvedimento, che ha comportato il trasferimento dei detti tesserati senza il consenso della società di provenienza per “inutilizzo” degli stessi in gare ufficiali nell’anno sportivo in corso, è eccepita l’illegittimità sulla scorta delle seguenti motivazioni: (i) la norma sull’“inutilizzo” può essere attivata solo ove un tesserato non venga effettivamente impiegato in eventi sportivi già iniziati; nel caso di specie, il provvedimento impugnato è intervenuto a campionati ancora non iniziati (per il football questi si concentrano in complessivi quattro mesi all’anno: gennaio-febbraio e maggio-giugno) e, perciò, tecnicamente, non si potrebbe discorrere di “inutilizzo”; una interpretazione difforme, del resto, svilirebbe il ruolo delle ASD, che si tramuterebbero in meri serbatoi di tesserati; (ii) i tesserati hanno comunque preso parte a eventi sportivi registrati presso il portale CSI e, più nel dettaglio al c.d. “Open Day” e al Corso di Avviamento; (iii) il trasferimento “coatto” dei tesserati a costo zero, oltre ad essere contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva, sarebbe tale da arrecare un grave danno economico e pregiudizio organizzativo alla ricorrente, che ha sostenuto gli oneri di assicurazione e tesseramento degli atleti, ha investito nell’organizzazione sportiva e ha stipulato contratti di sponsorizzazione. Nell’atto, indica come parte resistente la ASD [REDACTED]; produce “Norme di tesseramento anno sportivo 2025-2026” e procura alle liti; non formula istanze istruttorie.

L’Associazione chiede quindi l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. *Riformare integralmente il provvedimento di trasferimento dei tesserati nominati in oggetto.* 2. *Disporre l’immediato annullamento e/o la revoca dei trasferimenti e il ripristino del tesseramento degli atleti in capo all’A.S.D. [REDACTED], con conseguente aggiornamento del portale tesseramento.* 3. *Accertare e dichiarare la non applicabilità della norma sul trasferimento per “inutilizzo” al caso di specie per erronea interpretazione e per ragioni fattuali come la già avvenuta partecipazione ad eventi.* 4. *Adottare ogni provvedimento opportuno a sanzionare, se del caso, il comportamento scorretto e sleale dell’A.S.D. [REDACTED].* 5. *Riformare l’articolo del regolamento in questione che mette a rischio l’esistenza di ogni ASD.*”

B) Con provvedimento del 26/11/25, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nominava il Collegio Interregionale Sud; il procedimento era iscritto al n. 8/2025.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In data 18/12/25 veniva emesso, e ritualmente comunicato alle parti, oltre che al Comitato CSI di Caserta, il provvedimento di convocazione all'udienza collegiale (in via telematica) del 7.01.2026.

C) In data 23/12/25 la ricorrente, a mezzo mail, confermava la partecipazione alla udienza e depositava alcuni documenti: in particolare, le distinte delle spese sostenute per il tesseramento e le schermate dell'area riservata CSI che dimostrerebbero *“lo svolgimento delle attività da parte dei tesserati”* e che così, nella prospettazione dell'istante, confuterebbero l'ipotesi di *“inutilizzo”*.

D) In data 2/01/26 si costituiva nel procedimento la resistente ASD [REDACTED], col patrocinio dell'Avv. [REDACTED], con memoria difensiva nella quale riferiva che: (i) sarebbero stati gli atleti, di propria spontanea volontà, a decidere di non proseguire il percorso sportivo con l'Associazione non partecipando alle attività promosse dalla ricorrente, comunque consistite (dal 1° settembre in avanti) nei soli allenamenti, e ciò a causa di divergenze con la dirigenza, non appianate malgrado vari tentativi di *“mediazione”*; (ii) la nuova associazione *“[REDACTED] ASD”* è stata costituita in data 21.10.25, con l'apertura della partita IVA intervenuta il 23.10.25, con la registrazione in Camera di Commercio avvenuta il 29.10.25 e alla SIAE il 6.11.25; la domanda di affiliazione al CSI per l'anno sportivo in corso è stata presentata il 2.11.25 e, nei giorni successivi, ciascun atleta, singolarmente, ha inviato mail con richiesta di trasferimento alla nuova associazione, per *“inutilizzo”* in gare ufficiali nell'anno sportivo in corso; la procedura ha trovato l'avallo dello stesso Comitato CSI di Caserta, che ha chiesto previamente riscontro agli uffici nazionali; (iii) ne consegue che non vi sarebbe stato alcun trasferimento *“coatto”*, ma trasferimenti volontari e individuali, effettuati in blocco e in conformità alle regole di cui alle pagg. 24-25 delle Norme di Tesseramento CSI 2025-2026, il tutto nell'ambito di un comportamento improntato a correttezza, come provato dalla restituzione alla Associazione ricorrente, da parte degli atleti, delle attrezzature sportive detenute in comodato d'uso; diversamente argomentando, la revoca del trasferimento comporterebbe la permanenza coatta degli atleti nella [REDACTED] in contrasto coi principi statutari di promozione della pratica sportiva e libertà dell'atleta (Statuto CSI, artt. 3 e 4); (iv) il concetto di *“inutilizzo”* si riferisce esclusivamente alla mancata partecipazione dell'atleta a gare ufficiali e prescinde dal fatto che la stagione sportiva sia iniziata o meno; accogliendo la tesi della ricorrente, nessun atleta potrebbe mai essere trasferito nella fase iniziale della stagione, così svuotando di contenuto l'istituto stesso; inoltre, la partecipazione a Open Day e corsi di avviamento è irrilevante perché tali attività non possono considerarsi *“gare ufficiali”*, le uniche che rilevano ai fini dell'*“utilizzo”* postulato dalla norma; (v) il Collegio dei Probiviri non è competente a decidere sulla richiesta di modifica delle norme di tesseramento e non è *“Giudice del risarcimento”*; ad ogni modo, i costi di tesseramento, assicurazione e organizzazione rientrano nel rischio associativo normale.

L'Associazione conclude quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“1. Rigettare integralmente il ricorso proposto da A.S.D. [REDACTED] 2. Dichiarare la piena legittimità dei trasferimenti degli atleti per le disposizioni di cui alle pagg. 24-25 Norme Tesseramento CSI”*



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

2025/2026 e per l'effetto confermare la piena legittimità del trasferimento degli atleti alla A.S.D. ██████████; 3. respingere ogni domanda accessoria e sanzionatoria, perché infondata e inammissibile". Chiede, in via istruttoria, l'audizione del Presidente e LRPT della Associazione resistente e di ammettere prova per testi; produce le dichiarazioni scritte degli atleti e il verbale di restituzione delle attrezzature.

E) In data 3/01/26 il Comitato CSI Caserta trasmetteva a codesto Collegio le comunicazioni intercorse con gli Uffici della Presidenza Nazionale CSI e con l'Ufficio Giuridico Nazionale.

F) In data 06/01/26 la ricorrente produceva ulteriore documentazione: in particolare contratti di sponsorizzazione stipulati negli anni sportivi precedenti a quello in corso e "schermate dell'area riservata CSI"; nella mail di accompagnamento viene evidenziata la "decennale affiliazione dell'ente al CSI" e riferito che le "schermate" prodotte certificherebbero "in modo inequivocabile lo svolgimento delle attività da parte dei tesserati", con conseguente confutazione della tesi dell'"inutilizzo" e, al contrario, dimostrazione "della piena operatività dell'Associazione".

G) All'udienza del 07/01/26 comparivano le parti, per il tramite dei rispettivi Difensori; presenti anche i rispettivi legali rappresentanti delle Associazioni; compariva, altresì, il Presidente del Comitato di Caserta. L'Avv. ██████ osservava che la procedura di trasferimento per cui è causa è "trilaterale" e che deve ritenersi viziata, non essendo stata asseritamente coinvolta nella stessa una delle (tre) parti; rileva che l'attrezzatura ricevuta dagli atleti è difforme rispetto a quella a suo tempo consegnata; ribadisce che l'Associazione, a causa dei detti trasferimenti, ha dovuto rinunciare ai contratti di sponsorizzazione in essere da dieci anni. L'Avv. ██████ replicava ribadendo che i trasferimenti di cui si discorre sono volontari e non coatti; sottolineava come l'Associazione resistente è stata, di fatto, creata appositamente per accogliere gli atleti e non preesisteva alle vicende, anche "umane", che hanno coinvolto le parti e che hanno portato ai detti trasferimenti; contestava l'asserita non conformità delle attrezzature, eccependo come la questione non costituisca oggetto del contendere. Il Presidente del Comitato locale riferiva di aver chiesto, nella sua qualità, chiarimenti all'Ufficio Nazionale – ottenendoli – e di essersi attivato in conformità a questi. L'Avv. ██████ precisava quindi che il termine "coatto" è forse improprio e che è più appropriata (vista la già eccepita mancanza di "trilateralità") l'espressione "d'ufficio". Per il resto, le parti si rimettevano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive istanze, anche istruttorie, eccezioni, difese e conclusioni.

Il Collegio rigettava le istanze istruttorie perché superflue e, ritenuta la procedura matura per la decisione, si riservava di decidere; a scioglimento della riserva, emette l'odierno provvedimento decisionale.

MOTIVAZIONI

Deve preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Collegio dei Probiviri sulla domanda oggetto della conclusione n. 5 del ricorso ("5. Riformare l'articolo del regolamento in questione che mette a



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

rischio l'esistenza di ogni ASD”), di cui pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità: la ricorrente, in effetti, invoca un intervento “normativo” che non rientra, neppure indirettamente, nella sfera di competenza del Collegio così come delineata dall'art. 2 del Regolamento Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le ulteriori domande della ricorrente sono infondate nel merito e pertanto devono rigettarsi.

Occorre rimarcare che i (principali) fatti per cui è causa non sono in discussione fra le parti, essendo pacifico, in primo luogo, che la richiesta di trasferimento sia stata effettuata da ciascuno degli atleti indicati al capo A della premessa, a mezzo mail, con la motivazione “*di non aver preso parte aad alcuna gara ufficiale organizzata dal CSI per conto della ██████████ nella stagione sportiva 2025/2026*”; in secondo luogo, che la ASD ██████████ resistente sia stata costituita in data 21/10/2025 (con successiva apertura di partita IVA, registrazione in Camera di Commercio, registrazione alla SIAE) e che abbia presentato domanda di affiliazione al CSI, per l'anno sportivo in corso (2025-2026), in data 02/11/2025; in terzo luogo, che il Comitato Territoriale di Caserta abbia notificato alla ricorrente, in data 11/11/25, il provvedimento oggi impugnato.

Pacifiche le modalità di trasferimento e il fatto che la ASD resistente non preesistesse alle vicende di causa, ciò che rimane controverso fra le parti è, in definitiva: (i) la corretta interpretazione da attribuire alle norme regolamentari di cui alle pagg. 24-25 delle “Norme di tesseramento 2025-2026”, attività emeritica necessaria al fine di valutare la regolarità (quindi la conformità a dette norme regolamentari) della condotta della resistente e, prima ancora, degli atleti che hanno chiesto, ed ottenuto, il trasferimento nella stessa; (ii) la natura giuridica – se meramente dichiarativa ovvero costitutiva – del provvedimento di trasferimento adottato dal Comitato CSI territoriale; (iii) se, a prescindere dalla interpretazione da attribuire alla norma, gli atleti abbiano o meno preso parte a “eventi sportivi” che possano, in qualche modo, inficiare la regolarità dei trasferimenti.

(i) Sotto il primo profilo (interpretazione della norma), occorre richiamare il disposto regolamentare summenzionato, di cui alle pagg. 24-25 delle “Norme di tesseramento 2025-2026”. Nel paragrafo dedicato al “*Vincolo sportivo: trasferimento e svincolo di un atleta*”, sotto la voce “*Strumenti per cambiare società sportiva*”, sono prospettate “*due possibilità per un atleta che intenda cambiare società durante l'anno*”, vale a dire “*Trasferimento*” e “*Svincolo*”.

Il primo dei due strumenti - vale a dire il “Trasferimento” (si tratta dello strumento adottato nel caso di specie) - “*avviene quando l'atleta non ha mai partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza durante l'anno sportivo corrente (cioè in caso di "inutilizzo")*”. Con il trasferimento, l'atleta cessa di essere tesserato per la società di provenienza. L'atleta può trasferirsi ad un'altra società all'interno dello stesso Comitato territoriale; il trasferimento non richiede il consenso della società di provenienza, ma solo una richiesta scritta dell'atleta, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva. La richiesta va presentata dalla nuova società al Comitato territoriale CSI, che deve approvarla entro 15 giorni”.

A norma di regolamento, pertanto, per il perfezionamento del trasferimento occorre: a) la richiesta scritta dell'atleta (che è legittimato ad effettuarla solo in caso di “*inutilizzo*”, vale a dire ove non abbia



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

preso parte “a gare ufficiali” con la società di provenienza); b) la richiesta, da parte del nuovo sodalizio “accogliente”, al Comitato CSI territorialmente competente; c) l’approvazione da parte del Comitato territoriale.

È provato documentalmente, e comunque non in discussione da parte ricorrente (che contesta, semmai, la legittimazione alla presentazione della richiesta), che detti adempimenti formali siano stati regolarmente assolti nel caso di specie.

Sul concetto di “inutilizzo”, la ricorrente ritiene che lo stesso debba in qualche modo ancorarsi all’inizio dell’anno sportivo (di guisa che, se il campionato non è iniziato, non si potrebbe parlare, tecnicamente, di “inutilizzo”), ma la tesi non trova riscontro né nella lettera della norma regolamentare (che si limita a discorrere di partecipazione a “gare ufficiali ... durante l’anno sportivo corrente”, senza ulteriori aggiunte o precisazioni), né nella stessa *ratio* dell’istituto, che, al contrario, essendo volto a garantire la libertà degli atleti di trasferirsi da una società ad un’altra (nell’ambito del medesimo Comitato territoriale) fino a quando non abbiano disputato “gare ufficiali”, è destinato, per ciò solo, a trovare principalmente (sebbene non esclusivamente) applicazione nella fase iniziale dell’anno sportivo, vale a dire quella compresa fra l’inizio dello stesso e l’inizio dei campionati.

Conferma indiretta di quanto argomentato si rinviene ove si esamini la disciplina prevista per il differente istituto dello “Svincolo” (sempre pag. 25 Norme di trasferimento), il quale:

“(…) si applica quando l’atleta ha già partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva.

L’atleta deve presentare al Comitato territoriale:

- *Richiesta di svincolo, firmata dall’atleta*
- *Nulla-osta della società di provenienza (originale)*
- *Tessera CSI*

In alternativa, può essere la società a presentare la richiesta in via telematica sulla piattaforma di Tesseramento Online.

Il Comitato territoriale deve decidere entro 15 giorni e pubblicare il provvedimento sul Comunicato Ufficiale; solo dopo la pubblicazione, l’atleta potrà tesserarsi per un’altra società.

(…)

Scadenze per la richiesta di svincolo:

- *Entro il 28 febbraio per le discipline con annualità sportiva (01/07-30/06 e 01/09-31/08)*
- *Entro il 30 aprile per le discipline con annualità solare (01/01 – 31/12)*

Il Comitato territoriale può prevedere nei propri regolamenti il divieto di svincolo”.

Dal confronto fra i due istituti, differenti e alternativi fra loro, possono quindi evincersi, *a contrario*, alcuni caratteri del “Trasferimento”; in particolare:

- se lo svincolo è possibile solo ove l’atleta abbia partecipato a “gare ufficiali”, con la conseguenza che l’istituto è applicabile solo – evidentemente – a campionati già iniziati, il trasferimento avviene, invece, nell’ipotesi opposta di “non partecipazione” dell’atleta a gare ufficiali, con la



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

conseguenza che l'istituto può applicarsi anche (se non soprattutto) a campionati non ancora iniziati;

- se lo svincolo richiede, quale condizione necessaria per il suo perfezionamento, "il nulla-osta" della società di provenienza, per il trasferimento, al contrario, non serve autorizzazione di questa;
- se esiste una precisa scadenza per l'effettuazione della richiesta di svincolo, analogo limite non esiste per il trasferimento;
- se il Comitato territoriale ha la facoltà di prevedere il divieto di svincolo (istituto, evidentemente, reputato, almeno potenzialmente, penalizzante per le società) nei propri regolamenti, altrettanto non può fare con riguardo al trasferimento (che, pertanto, è considerato istituto fondamentale e insopprimibile, nell'ottica di garantire la libertà di movimento dell'atleta "inutilizzato").

In definitiva, dall'interpretazione sistematica delle norme summenzionate si evince che, fino a quando l'atleta non partecipi a una gara ufficiale, può ottenere liberamente il tesseramento presso altra società (all'interno del medesimo Comitato territoriale e alle condizioni previste dalla norma), in un'ottica, evidentemente, "pro-atleta"; quando però abbia partecipato a una gara ufficiale, allora l'ottica muta, divenendo preminenti gli interessi della società sportiva rispetto a quelli dell'atleta, la cui richiesta di svincolo ben può, pertanto, essere legittimamente rigettata.

Non può quindi accogliersi la tesi di parte ricorrente circa la presunta natura "coatta" dei trasferimenti di cui si discorre, essendovi in atti, al contrario, la prova documentale che ciascun atleta ha presentato autonoma richiesta di trasferimento, pertanto da ritenersi, in difetto di prova contraria (non fornita nel caso di specie), volontaria e spontanea.

Né può accogliersi la tesi, esposta all'udienza di comparizione delle parti, circa la presunta "trilateralità" dell'istituto, invero priva di fondamento normativo.

(ii) Sotto il secondo profilo (natura giuridica del provvedimento del CSI), si ritiene, coerentemente con quanto finora argomentato, che il provvedimento del Comitato territoriale CSI sia meramente ricognitivo della volontà già espressa dagli atleti, di cui il Comitato deve, pertanto, solo verificarne esistenza e rituale manifestazione, nell'ambito di un provvedimento non costitutivo; l'"approvazione" di cui si discorre nella norma può, quindi, essere intesa come "verifica, con esito favorevole, dei presupposti formali previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'istituto".

(iii) Sotto il terzo profilo (partecipazione o meno a "eventi sportivi"), la ricorrente sostiene (pag. 3 ricorso) che "*i tesserati in questione hanno già partecipato eventi sportivi registrati presso il portale C.S.I. (Open Day e Corso di Avviamento – codice CSI: FTA, codice registro: ██████████), rendendo la norma dell'"inutilizzo" non applicabile al caso di specie anche sotto un profilo fattuale, in quanto l'attività è già stata avviata*"; a sostegno di tale argomento, produceva, in data 06/01/26, "schermate dell'area riservata CSI", da cui si evincerebbe che i tesserati in esame avrebbero svolto attività sportiva.

La tesi non può trovare accoglimento: il disposto regolamentare fa preciso riferimento a "gare ufficiali", nel cui ambito non possono certo ricomprendersi attività quali "Open Day" o "corsi di avviamento", aventi ben differente natura, nella fattispecie didattica; natura che, in fondo, emerge



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

dall'esame della stessa "schermata" prodotta da parte ricorrente, documento che mostra come dette attività siano inserite all'interno del riquadro "*Elenco attività didattica*" e, perciò, così inquadrabili. In conclusione, alcuna delle domande da 1 a 4 di parte ricorrente può accogliersi: non quella (n. 1) di riforma del provvedimento di trasferimento del CSI, invero perfettamente conforme a regolamento e comunque meramente ricognitivo della volontà degli atleti, liberamente e regolarmente manifestata nel caso di specie; né quella (n. 2), consequenziale, di revoca dei trasferimenti, che invece devono trovare integrale conferma perché pienamente legittimi; né, ancora, quella (n. 3) di accertamento della non applicabilità della norma regolamentare, che invece risulta pienamente applicabile al caso di specie sia nei presupposti di diritto che in quelli "fattuali"; né, infine, quella (n. 4) volta a sanzionare il comportamento "sleale" della resistente, invero solo allegato e non desumibile, neppure per via indiziaria, dai documenti in atti.

Infine, si puntualizza che il Collegio non ha competenza in materia di "risarcimenti" e che, perciò, ogni eventuale richiesta (peraltro non formalizzata dalla ricorrente nelle conclusioni) al riguardo non può trovare accoglimento; in ogni caso, deve osservarsi che il sostenimento di costi di tesseramento, assicurazione e organizzazione rientra nel rischio associativo normale.

P.Q.M.

Il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Sud, in via definitiva, così provvede:

per le ragioni di cui alla parte motiva:

- (i) dichiara inammissibile la domanda n. 5 delle conclusioni del ricorso della A.S.D. [REDACTED];
- (ii) rigetta nel merito le ulteriori domande della A.S.D. [REDACTED];
- (iii) per l'effetto, accerta e dichiara la legittimità del provvedimento impugnato e dei trasferimenti degli atleti indicati in premessa alla A.S.D. [REDACTED] - American Football Team.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comitato Territoriale CSI di Caserta, al Comitato Regionale della Campania, alle parti ricorrente e resistente.

Data della sottoscrizione digitale del Presidente

Il Presidente Cristoforo Di Cuia

Il Componente Alberto Lo Giudice

Il Componente-Relatore Alessandro Spano



GMT+02:00



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI